



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

DELIBERAZIONE

**COPIA**

N. 67

del 11/05/2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 05/03/2021 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023". AGGIORNAMENTO.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 12:00 nella Casa Comunale;

Previa l'osservanza delle misure prescritte ai fini della prevenzione del COVID-19, si è riunita "in videoconferenza", la Giunta Comunale

Risultano presenti,:

		Presenti	Assenti
CARUSO ANGELO	SINDACO	X	
CASTELLANO FRANCO	ASSESSORE		X
D'AMICO MICHELA	ASSESSORE	X	
ACCONCIA ENIA	ASSESSORE		X
DELL'EREDE RAFFAELLA	ASSESSORE	X	

Partecipa, in videoconferenza , il Segretario Generale PAOLO CARACCILOLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , ANGELO CARUSO, ai sensi del punto c) del precitato Decreto Sindacale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che

- la legge 27/12/1997, n. 449 che all' art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che al comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata al contenimento della spesa per il personale", così come già previsto dal comma 102 dell'art 1 della Legge 20 dicembre 2004 n. 311;
- la legge n. 488 del 23/12/1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: "...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...";
- la legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in particolare l'art. 19, comma 8, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata al contenimento della spesa per il personale", così come già previsto dal comma 102 dell'art 1 della Legge 20 dicembre 2004 n. 311;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, che i Comuni, le Province e gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge stessa, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**CONSIDERATO** che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449, art.6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267); abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art.33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art.1, comma 723, lett. E), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell’anno successivo a quello di riferimento (art.1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n.232);
- abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9, comma 1 quinquies, Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell’art.169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

**VERIFICATO**, inoltre, il rispetto di tutti i vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

**RICHIAMATO** l’articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che nel testo risultante dalle recenti modifiche apportate dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, così dispone:

“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività' e del la performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente....omissis.....

4. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.....omissis.....

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

**RICHIAMATO** l’art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001 recante “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale” che, al comma 1, recita testualmente: “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/05/2018 con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

**EVIDENZIATO** che

- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001;

**RICHIAMATE**, inoltre, le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. n. 113/2016 convertito in L. n. 160/2016:

i commi 557, 557-bis e 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), così come modificati dall'art. 16, comma 1, della legge n. 160/2016, contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 (comma 557-ter);

**CONSIDERATO** che, in relazione ai limiti alla spesa del personale, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha specificato che ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);

**PRESO ATTO** che:

- l'articolo 11 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto alcune rilevanti disposizioni per il personale degli Enti Locali innovando gli articoli 90 e 110 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed introducendo disposizioni in materia di utilizzo delle forme di lavoro flessibile;
- in particolare, il comma 4-bis stabilisce che le limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006;

- i Comuni soggetti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa del personale, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009;

**VISTA** la Delibera n. 2/2015 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, in ordine ai limiti che hanno gli enti che rispettano i vincoli in materia di spese di personale, in materia di lavoro flessibile dopo le modifiche del D.L. 90/2014 all'art. 9, comma 28, con cui testualmente e definitivamente si chiarisce:

“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;

**VISTO**, inoltre, l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**CONSIDERATA** la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 33 comma2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

**VISTO** il D.P.C.M. 17/03/2020 recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni e la capacità assunzionale effettiva dell'Ente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del Decreto17 marzo 2020;

**PRESO ATTO**, inoltre, che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta comunale n. 28 del 05/03/2021 di approvazione del “Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2021 – 2023” e di determinazione della capacità assunzionale del Comune di Castel di Sangro ai sensi dell'art 5 del DPCM 17 marzo 2020, a cui si rinvia integralmente per contenuti e finalità;

**CONSIDERATO** che il comune di Castel di Sangro ospiterà il giorno 16 maggio 2021 la partenza della 9ª tappa del “Giro d'Italia 2021”, manifestazione per la quale è previsto un notevole afflusso di persone;

**TENUTO CONTO** che, in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, è prioritario garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nonché l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di contenimento e di contrasto della diffusione del COVID-19;

**PRESO ATTO**, quindi, che per le finalità su indicate sono richieste funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, volte alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità;

**EVIDENZIATO** che l'attuale carenza di organico del Settore VI - Polizia Locale determina per tale circostanza la necessità di assumere n.10 unità a tempo determinato e parziale (18 ore – verticale) nel profilo di Agente di Polizia Locale – categoria C- posizione economica C1 del vigente CCNL, per assicurare in maniera ottimale le esigenze temporanee e straordinarie di cui sopra legate all'emergenza Covid-19 ;

**PRECISATO** che l'Ente:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l'applicazione della sanzione dell'impossibilità di procedere ad assunzioni;
- ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale;
- ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001);
- ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;

**DATO ATTO** che la spesa preventivata per le assunzioni a tempo determinato per l'esercizio finanziario 2021, in considerazione del proposto aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, è pari euro 22.212,96 e rientra nel limite di cui al primo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che per il Comune di Castel di Sangro è pari a € 26.000,00;

**RITENUTO** alla luce delle sopravvenute esigenze di carattere temporaneo e straordinario di dover provvedere all'aggiornamento del "Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2021 – 2023" di cui alla delibera di Giunta comunale n. 28 del 05/03/2021;

**VISTI**, infine:

- gli artt. 6 e 35, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;
- l'art. 3 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31.03.1999 e gli artt. 7 e 8, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. del 01.04.1999, i CC.NN.LL. 21.1.2004 e 9.5.2006;:
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il parere reso dall'organo di revisione economico – finanziario;
- i pareri resi favorevoli in ordine alla "regolarità tecnica" ed alla "regolarità contabile", resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

Con richiamo alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**1. DI AGGIORNARE** il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2021 – 2023, come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2. DI DARE ATTO** che l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2021 – 2023 si rende necessario a seguito della necessità di assumere n.10 unità a tempo determinato e parziale (18 ore – verticale) nel profilo di Agente di Polizia Locale – categoria C- posizione economica C1 del vigente CCNL per

esigenze temporanee e straordinarie di pubblica sicurezza legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in occasione della della 9^ tappa del "Giro d'Italia 2021";

**3. DI DARE ATTO** che la spesa preventivata per le assunzioni a tempo determinato per l'esercizio finanziario 2021, in considerazione del proposto aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, è pari euro 22.212,96 e rientra nel il limite di cui al primo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che per il Comune di Castel di Sangro è pari a € 26.000,00;

**4. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva per il trattamento stipendiale e per gli oneri riflessi derivante dalla nuova programmazione trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2021/2023;

**5. DI PUBBLICARE** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i.;

**6. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Il Presidente  
F.to Angelo Caruso

L'Assessore Anziano  
F.to D'Amico Michela

Il Segretario Generale  
F.to Paolo Caracciolo

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 14/05/2021 al 29/05/2021.

Castel di Sangro, addì 14/05/2021

Il Responsabile del Settore  
F.to ( Felice Le Donne)

#### COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 14/05/2021

Il Responsabile del Settore  
( Felice Le Donne)



## COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

### AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023

#### FABBISOGNI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2021/2023

##### ANNO 2021

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO	DECORRENZA
B - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n. 1 operaio specializzato - elettricista	Settore III	Concorso pubblico per esami	Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
B - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n. 1 operaio specializzato addetto alle manutenzioni - muratore	Settore III	Concorso pubblico per esami	Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
C- CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n.1 Istruttore Amministrativo – Contabile (part-time)	Settore II	Variazione in aumento dell'orario della prestazione lavorativa di personale in servizio part-time (da 18 a 24 ore settimanali)	Dalla data di aggiornamento del contratto individuale di lavoro
D- CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo	Settore VI	Utilizzo a tempo parziale (9 ore) di personale assegnato da altri Enti a seguito di attivazione di convenzione (Art.1 comma 124 Legge 30.12.2018 n.145)	Dalla data di decorrenza indicata in convenzione.

**ANNO 2022**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO	DECORRENZA

**ANNO 2023**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO	DECORRENZA

**FABBISOGNI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2021/2023****ANNO 2021**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO	DECORRENZA
C - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n. 10 Agenti di Polizia Locale part time 18 ore	SETTORE V	Utilizzo graduatoria definitiva approvata dell'Avviso di selezione per titoli e prova orale, per assunzioni a tempo determinato ed a tempo pieno/parziale nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" – Categoria "C" – Posizione economica "C1" – C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali – presso il Settore V – Polizia Locale – per esigenze	Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

			temporanee a carattere stagionale e/o straordinarie	
C - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n. 2 Istruttori Tecnici (art. 1, commi 69 - 70, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178)	Settore III e Settore IV	Avviso pubblico di selezione per titoli e prova orale per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni	Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
C - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n. 1 Assistente sociale (part time 18 ore)	Settore VI	Lavoro interinale	Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
C - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n. 1 Amministrativo (part time 18 ore)	Settore VI	Lavoro interinale	Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
D - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n. Istruttore Direttivo Contabile part-time, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267	Settore II	Variazione in aumento dell'orario della prestazione lavorativa di personale in servizio part-time (da 18 a 24 ore settimanali)	Dalla data di aggiornamento del contratto individuale di lavoro
C - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"	n. 1 Istruttore Amministrativo	Staff del Sindaco	Variazione in aumento dell'orario della prestazione lavorativa di personale in servizio part-time (da 18 a 24 ore settimanali)	Dalla data di aggiornamento del contratto individuale di lavoro

**ANNO 2022**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO	DECORRENZA

**ANNO 2023**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO	DECORRENZA

## COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Provincia L'Aquila

### L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico Dott.ssa Francesca Della Torre , nominato con deliberazione di Consiglio comunale con delibera dell'organo consiliare n. 18 del 13.05.2019;

**VISTA** la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 06/05/2021 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023".  
AGGIORNAMENTO.

**PRESO ATTO CHE CON** deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 05/03/2021 è stato approvato "IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023".

**CONSIDERATO** che il Comune di Castel di Sangro ospiterà il giorno 16 maggio 2021 la partenza della 9<sup>a</sup> tappa del "Giro d'Italia 2021", manifestazione per la quale è previsto un notevole afflusso di persone;

**TENUTO CONTO** che, in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, è prioritario garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nonché l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di contenimento e di contrasto della diffusione del COVID-19;

**PRESO ATTO**, quindi, che per le finalità su indicate sono richieste funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, volte alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità;

**EVIDENZIATO** che l'attuale carenza di organico del Settore VI - Polizia Locale determina per tale circostanza la necessità di assumere n.10 unità a tempo determinato e parziale (18 ore – verticale) nel profilo di Agente di Polizia Locale – categoria C- posizione economica C1 del vigente CCNL, per assicurare in maniera ottimale le esigenze temporanee e straordinarie di cui sopra legate all'emergenza Covid-19 ;

**PRECISATO** che l'Ente:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l'applicazione della sanzione dell'impossibilità di procedere ad assunzioni;
- ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale;
- ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001);



– ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;

**DATO ATTO** che la spesa preventivata per le assunzioni a tempo determinato per l'esercizio finanziario 2021, in considerazione del proposto aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, è pari euro 22.212,96 e rientra nel limite di cui al primo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che per il Comune di Castel di Sangro è pari a € 26.000,00;

**RITENUTO** alla luce delle sopravvenute esigenze di carattere temporaneo e straordinario di dover provvedere all'aggiornamento del "Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2021 – 2023" di cui alla delibera di Giunta comunale n. 28 del 05/03/2021;

**VISTI**, infine:

– gli artt. 6 e 35, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001;

– il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;

– l'art. 3 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31.03.1999 e gli artt. 7 e 8, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. del 01.04.1999, i CC.NN.LL. 21.1.2004 e 9.5.2006;;

– il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

– i pareri resi favorevoli in ordine alla "regolarità tecnica" ed alla "regolarità contabile", resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267

#### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 06/05/2021, avente ad oggetto "DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 05/03/2021 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023". AGGIORNAMENTO".

Data, 06/05/2021

L'Organo di Revisione

